



COMUNE DI MOTTOLA

ORGANI ISTITUZIONALI

SINDACO

Ordinanza N. 17 del 25/03/2020

Oggetto: Proroga della validità dell'ordinanza sindacale n. 12 del 12/03/2020 relativa all'individuazione delle attività indifferibili del comune di Mottola nell'ambito dell'emergenza COVID 19 .

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 12 del 12/03/2020 con la quale, sono state individuate le "attività indifferibili da rendere in presenza" in questo Ente fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal DPCM 11 marzo 2020

VISTO il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;

CONSIDERATO che l'articolo 87, primo comma del sopra menzionato decreto legge n. 18/2020 dispone che: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

CONSIDERATO, inoltre, che, secondo quanto previsto dalla sopra citata disposizione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

CONSIDERATO, infine, che, ai sensi del comma 2 della sopra citata disposizione: "La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione e che in tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n.81 non trova applicazione";

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 103 decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 con cui - a decorrere dal 23 marzo e fino al 3 aprile 2020 - vengono adottate ulteriori misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

RILEVATO che, a norma dell'articolo 1, lettera a), del sopra menzionato DPCM: "per le Pubbliche Amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18";

ORDINA

- 1) Di Confermare integralmente i contenuti dell'ordinanza sindacale n. 12 del 12/03/2020 relativamente all'individuazione delle attività indifferibili del comune di Mottola da rendere in presenza nel corso all'emergenza COVID 19;
- 2) La proroga del termine di validità della succitata ordinanza sino al 03 aprile 2020;
- 3) Il termine di cui al punto precedente si intende automaticamente prorogato, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del decreto legge n.18/2020, sino alla eventuale adozione del DPCM di cessazione anticipata delle disposizioni in materia di lavoro agile;
- 4) è disposta la presenza del personale presso gli uffici solo in relazione alle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, secondo le turnazioni all'occasione stabilite;

RENDENOTO

Che, avverso la presente ordinanza è proponibile in via alternativa:

- ricorso al TAR Puglia sez. di Taranto entro 60 gg. dalla pubblicazione sull'albo on line del Comune

- ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione sull'albo on line dell'Ente.

DISPONE

L'inoltro del presente atto:

- alla Prefettura di Taranto
- alla Questura di Taranto
- alla Stazione dei Carabinieri di Palagiano (TA)
- Segretario Generale
- responsabili di servizio

Mottola, lì 25/03/2020

Il Sindaco
BARULLI GIOVANNI PIERO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate